Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE CALABRIA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Catanzaro, 22 febbraio 2016

Al Commissario Arpacal
Avv. Maria Francesca Gatto

All'Ufficio Comunicazioni

Sede

Amm: Arpacal Aoo: Arpacal
SEDE CENTRALE
Protocollo nr.6417 del 22/02/2016 (INTERNO)
1-237946

Oggetto: Legge Regionale n. 2 del 2016- Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Calabria.

Si trasmette in allegato per opportuna conoscenza , la Legge Regionale n.2 del 2016- Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Calabria.

Cordiali Saluti

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Tuli

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2
Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria.
(BURC n. 14 del 15 febbraio 2016)

Art. 1
(*Principi e finalità*)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la necessità dell'istituzione del Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, attraverso la rete di registri tumori, per come individuati nella deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 289 del 25 marzo 2010 e, precisamente, Cosenza - Crotone, Catanzaro - Vibo Valentia e Reggio Calabria, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese. Sono previste, altresì, le sub articolazioni di Vibo Valentia e Crotone, dotate di autonomia gestionale, i cui dati confluiscono nei registri, rispettivamente, di Catanzaro e Cosenza.

Art. 2
(*Istituzione del Centro di Coordinamento dei Registri Tumori*)

1. E' istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori composto da:
   a) il Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, o un suo delegato;
   b) i responsabili dei registri sub regionali di Cosenza - Crotone, Catanzaro – Vibo Valentia e Reggio Calabria;
   c) i responsabili delle sub – articolazioni di Vibo Valentia e Crotone;
   d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), o da un suo delegato;
   e) l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente, o da un suo delegato;
   f) il Presidente dell'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTum), o da un suo delegato.
2. Il Centro di coordinamento regionale ha il compito di proporre soluzioni idonee al conseguimento, in tempi brevi, dell'obiettivo dell'accreditamento all'AIRTum dei registri tumori non ancora accreditati e di proporre opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto sull'ambiente del "fenomeno cancro". Ha il compito, inoltre, di proporre ogni idonea azione finalizzata al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con la Commissione oncologica regionale. L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito e senza compenso alcuno.
3. Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso la Direzione strategica dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Catanzaro.

Art. 3
(*Interventi ed articolazioni sul territorio regionale*)

1. Con la presente legge, si interviene per il superamento del progetto allegato alla DGR n. 289/2010, non ravvisandosi, ormai, alcuna necessità di collaborazioni con soggetti esterni alla Regione Calabria, per come originariamente previsto dalla predetta deliberazione.
2. Per la finalità di cui al comma 1, si demanda ai responsabili dei registri di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria di approntare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Linee guida regionali per la realizzazione dei tre registri e di seguire i lavori delle aree della Calabria non coperte da registro.

3. Si stabilisce, inoltre, di allocare i registri tumori di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e delle sub articolazioni di Crotone e Vibo Valentia, presso la Direzione strategica di ciascuna delle rispettive Aziende sanitarie provinciali.
4. La rete dei registri calabresi segue le norme di registrazione oncologica, secondo le indicazioni dell'AIRTum.
5. Nella fase di organizzazione del registro tumori della popolazione delle aree non coperte, si stabilisce ogni necessaria collaborazione istituzionale con l'AIRTum, posto che al punto 3 del Regolamento e procedure per l'accreditamento di Registro tumori di popolazione AIRTum (11 giugno 2014) è prevista l'attività gratuita di tutoring di orientamento.
6. Il Centro di coordinamento regionale ed i singoli registri della Calabria si avvalgono di tutte le possibili e necessarie collaborazioni inter ed interaziendali al fine di attuare gli scopi della presente legge.

Art. 4
(*Clausola di invarianza degli oneri finanziari*)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Per gli scopi e le funzioni della presente legge, le Aziende sanitarie provvedono in isorisorse, con personale proprio; pertanto, non sono previsti oneri aggiuntivi, né occorre impegnare fondi previsti nel bilancio della Regione Calabria.

Art. 5
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).